



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 17 settembre 2018  
(OR. en)

12082/18

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0326(NLE)**

---

---

**PECHE 336  
UD 195**

## **PROPOSTA**

---

|                |  |
|----------------|--|
| Origine:       | Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea   |
| Data:          | 14 settembre 2018  |
| Destinatario:  | Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea  |
| n. doc. Comm.: | COM(2018) 625 final  |
| Oggetto:       | Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2019-2020 |

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 625 final.

All.: COM(2018) 625 final



Bruxelles, 14.9.2018  
COM(2018) 625 final

2018/0326 (NLE)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per  
taluni prodotti della pesca per il periodo 2019-2020**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

- **Motivi e obiettivi della proposta**

L'approvvigionamento dell'Unione europea in determinati prodotti della pesca dipende dalle importazioni. Gli ultimi 21 anni hanno visto un aumento della dipendenza dalle importazioni per coprire la domanda di prodotti della pesca e attualmente la produzione interna copre solo il 46% del fabbisogno di prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Le misure commerciali autonome per questi prodotti sono principalmente concepite per consentire all'industria di trasformazione dell'Unione di importare materie prime da paesi terzi a dazi ridotti o in esenzione da dazio. Per garantire parità di condizioni ai produttori dell'Unione, è opportuno altresì tener presente la sensibilità di taluni prodotti della pesca specifici nel mercato dell'Unione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente iniziativa persegue ed è in linea con la politica dell'Unione degli ultimi 18 anni volta ad assicurare all'industria della trasformazione un approvvigionamento adeguato in prodotti della pesca.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Non pertinente.

### **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

I dazi della tariffa doganale comune sono di esclusiva competenza dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica alla presente proposta.

- **Proporzionalità**

La scelta strategica è proporzionata perché si autorizza solo una quantità limitata di ciascun prodotto, tenendo conto del tasso di utilizzo, della necessità di garantire parità di condizioni tra i produttori unionali e non unionali, del valore aggiunto e di altre preferenze commerciali.

La proposta è conforme al principio di proporzionalità perché l'unione doganale è una politica comune che deve pertanto essere attuata attraverso un regolamento adottato dal Consiglio.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Non pertinente.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Da gennaio a marzo 2018 la Commissione ha consultato, mediante un questionario, i produttori e i trasformatori dell'Unione e le autorità nazionali competenti degli Stati membri. Il 24 gennaio ha inoltre presentato il processo al Consiglio consultivo dei mercati, in cui sono rappresentati tutti i portatori di interessi (industria e ONG). Nessuno di essi si è opposto al mantenimento dei contingenti tariffari autonomi per i prodotti della pesca.

Come di consueto, l'approccio proposto dai produttori è minimalista (minori quantità e prodotti), mentre quello dell'industria della trasformazione è massimalista (maggiori quantità e prodotti). I nove Stati membri che si sono espressi hanno seguito le raccomandazioni dei rispettivi settori industriali. La proposta della Commissione è equilibrata, fondata su un'analisi fattuale e obiettiva dei dati e delle informazioni raccolte: garantisce all'industria della trasformazione dell'Unione un approvvigionamento competitivo sufficiente e al tempo stesso tiene conto degli interessi dei produttori ittici dell'Unione.

- **Assunzione e uso di perizie**

È stato affidato a un consulente esterno (EUMOFA) l'incarico di valutare il valore aggiunto di ciascun prodotto soggetto ai contingenti tariffari autonomi. I lavori si basano su uno studio approfondito del 2015, che ha avvalorato la pertinenza, la coerenza e l'efficienza dei contingenti. Per ogni contingente proposto sono stati utilizzati dati Eurostat e QUOTA.

- **Valutazione d'impatto**

Non è stata eseguita alcuna valutazione d'impatto. Poiché la proposta riprende l'atto giuridico vigente, valido fino alla fine del 2018, non è necessario effettuare una valutazione d'impatto. È stata tuttavia condotta un'ampia consultazione dei portatori di interessi dell'Unione prima che la proposta passi al Consiglio per essere dibattuta in seno al gruppo ad hoc e successivamente adottata.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna per la Commissione.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Non pertinente.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

### **recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2019-2020**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'approvvigionamento dell'Unione in determinati prodotti della pesca dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Gli ultimi 21 anni hanno visto un aumento della dipendenza dell'Unione dalle importazioni per coprire il consumo interno di prodotti della pesca. Per non mettere a repentaglio la produzione di tali prodotti nell'Unione e assicurare all'industria della trasformazione dell'Unione un approvvigionamento adeguato, è opportuno sospendere o ridurre i dazi doganali per una serie di prodotti della pesca nell'ambito di contingenti tariffari di volume congruo. Per garantire parità di condizioni ai produttori unionali, è inoltre opportuno tener presente la sensibilità di taluni prodotti della pesca specifici sul mercato dell'Unione.
- (2) Il regolamento (UE) 2015/2265 del dicembre 2015, modificato dal regolamento (UE) 2016/1184 del 18 luglio 2016<sup>1</sup>, ha stabilito l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018. Poiché tale regolamento è d'applicazione fino al 31 dicembre 2018, dovrebbe esserne adottato uno nuovo recante i contingenti tariffari per il periodo 2019-2020.
- (3) È opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori dell'Unione ai contingenti tariffari previsti dal presente regolamento, nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste a tutte le importazioni dei prodotti della pesca in questione in ciascuno degli Stati membri fino a esaurimento dei contingenti stessi.
- (4) I contingenti tariffari autonomi dell'Unione sono stati fissati in base al fabbisogno dell'industria nel periodo 2019-2020 in tutti gli Stati membri, compreso il Regno Unito. Il regolamento dovrebbe tuttavia consentire di adeguare, per i prodotti oggetto dei contingenti tariffari ivi stabiliti, l'accesso preferenziale disponibile al

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio, del 7 dicembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018 (GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 4) e regolamento (UE) 2016/1184 del Consiglio, del 18 luglio 2016, che modifica il regolamento (UE) 2015/2265 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018 (GU L 196 del 21.7.2016, pag. 1).

mercato dell'Unione nel caso in cui non dovesse entrare in vigore il regime transitorio previsto nell'ambito dell'accordo di recesso in corso di negoziazione tra l'Unione europea e il Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.

- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione<sup>2</sup> ha introdotto un sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue l'ordine cronologico delle date in cui sono accettate le dichiarazioni d'immissione in libera pratica. È opportuno che i contingenti tariffari aperti dal presente regolamento siano gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema.
- (6) È importante assicurare a tutti i portatori di interessi trasparenza, prevedibilità e certezza del diritto. Dal momento che i contingenti tariffari sono intesi ad assicurare all'industria della trasformazione dell'Unione un approvvigionamento adeguato, il diritto a beneficiarne dovrebbe essere subordinato a un minimo di trattamenti o di operazioni.
- (7) Affinché la gestione comune dei contingenti tariffari sia efficace, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prelevare sui volumi dei contingenti tariffari i quantitativi necessari, corrispondenti alle loro importazioni effettive. Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima dovrebbe poter sorvegliare il ritmo di utilizzazione dei volumi dei contingenti tariffari e informarne gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

I dazi applicabili all'importazione dei prodotti elencati in allegato sono sospesi o ridotti, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza dei volumi indicati.

#### *Articolo 2*

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono gestiti a norma degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

#### *Articolo 3*

I contingenti tariffari sono soggetti al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>.

#### *Articolo 4*

1. La sospensione o riduzione dei dazi all'importazione è applicabile esclusivamente ai prodotti destinati al consumo umano.

---

<sup>2</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

2. Non sono ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari i prodotti la cui trasformazione è effettuata a livello di vendita al dettaglio o ristorazione.
3. Non sono ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:
  - pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa;
  - taglio;
  - reimballaggio di filetti congelati individualmente;
  - campionatura, cernita;
  - etichettatura;
  - condizionamento;
  - refrigerazione;
  - congelamento;
  - surgelamento,
  - ghiacciatura;
  - decongelamento;
  - separazione.
4. In deroga al paragrafo 3, sono ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari i prodotti destinati a subire una o più delle seguenti operazioni:
  - taglio a dadi;
  - taglio ad anelli, taglio a strisce per i prodotti di cui ai codici NC 0307 43 91, 0307 43 92, 0307 43 99;
  - sfilettatura;
  - produzione di lati;
  - taglio di blocchi congelati;
  - frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati;
  - affettatura per i prodotti di cui ai codici NC ex 0303 66 11, 0303 66 12, 0303 66 13, 0303 66 19, 0303 89 70, 0303 89 90;
  - sottoporre i prodotti di cui ai codici NC 0306 16 99 (suddivisioni TARIC 20 e 30), 0306 17 92 (suddivisione TARIC 20), 0306 17 99 (suddivisione TARIC 10), 0306 35 90 (suddivisioni TARIC 12, 14, 92 e 93), 0306 36 90 (suddivisioni TARIC 20 e 30), 1605 21 90 (suddivisioni TARIC 45, 55 e 62) e 1605 29 00 (suddivisioni TARIC 50, 55 e 60) a trattamento di trasformazione con gas d'imballaggio quale definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

#### *Articolo 5*

La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri operano in stretta collaborazione per garantire l'adeguata gestione e il controllo dell'applicazione del presente regolamento.

#### *Articolo 6*

1. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati per ridurre i contingenti globali stabiliti nell'allegato del presente regolamento. La riduzione tiene conto della percentuale del contingente utilizzata dal Regno Unito negli anni precedenti il suo recesso dall'Unione.
2. La Commissione può disporre dei poteri di cui al paragrafo 1 solo in assenza di accordo tra l'Unione e il Regno Unito sul recesso ordinato di quest'ultimo dall'Unione.
3. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

#### *Articolo 7*

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

#### *Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*